

AIUTO DI STATO

C 59/94 (NN 125/94)

Italia

(95/C 220/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, in merito all'amministrazione straordinaria delle imprese in stato di insolvenza determinato dall'obbligo di restituire gli aiuti incompatibili con gli articoli 92 et 93**

Con la lettera qui di seguito riportata, la Commissione ha informato il governo italiano della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

«Con le disposizioni di cui alla legge n. 80/1993 si prevedeva l'applicazione della legge n. 95/1979 ("legge Prodi") ai casi di insolvenza determinati dall'obbligo di restituire allo Stato aiuti incompatibili col mercato comune alla luce degli articoli 92 e seguenti del trattato.

La normativa in discorso è stata oggetto di notifica tardiva, successivamente all'entrata in vigore delle relative disposizioni ed in violazione di quanto previsto dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato: il disegno di legge n. 457 del 24 novembre 1992, pubblicato nella GURI n. 278 del 25 novembre 1992 ed immediatamente applicabile, in seguito divenuto disegno di legge n. 17/1993 convertito in legge n. 80/1993, è stato notificato alla Commissione con lettera della Repubblica d'Italia n. 2817 del 31 marzo 1993, pervenuta il 5 aprile 1993. Inoltre, tale notifica tardiva ha avuto luogo soltanto a seguito dell'invito rivolto dalla Commissione con lettera n. D/6899 del 24 marzo 1993.

Le autorità italiane hanno successivamente comunicato, con telex n. 169 del 6 maggio 1993, che questa normativa ha trovato applicazione nel solo caso della "Nuova cartiera di Arbatax", senza che, al 5 maggio 1993, data della comunicazione di dette informazioni, fossero ancora state versate eventuali somme a titolo di garanzia statale.

Dette disposizioni vanno considerate costitutive di un regime di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1 del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, in quanto mirano a ripristinare — in favore delle imprese beneficiarie — i vantaggi derivanti da altri aiuti già dichiarati incompatibili col diritto comunitario ed in quanto tali vantaggi derivano da risorse statali e sono destinati alle grandi imprese in stato di insolvenza individuate con decreto ministeriale.

Per quanto riguarda il merito delle norme in oggetto, esse prevedono all'articolo 1 l'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge Prodi — con relativa attribuzione senza corrispettivo al-

cuno della garanzia dello Stato a fronte dell'esposizione debitoria delle aziende interessate — a quelle "imprese il cui stato di insolvenza sia determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore al 51 per cento del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni di organi comunitari adottate in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato istitutivo della Comunità economica europea ...".

La Commissione ritiene peraltro trattarsi di aiuti illegali, decretati al di fuori della procedura di esame preventivo prevista e disciplinata dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Trattandosi di nuove disposizioni che hanno determinato una nuova fattispecie di intervento dello Stato in favore delle imprese — quella dell'insolvenza determinata dall'obbligo di restituzione di aiuti incompatibili col mercato comune ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato — le disposizioni di cui alla legge n. 80/1993 non possono essere considerate quali costitutive di un regime di aiuti esistenti. Per le ragioni sin qui esposte, tali disposizioni non possono fare oggetto dell'esame in corso, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, con riferimento alle norme di cui alla legge n. 95/1979 (vedasi lettera della Commissione al governo italiano del 30 luglio 1992).

Va ricordato che, tenuto conto della definizione comunitaria di piccola e media impresa nell'ambito della politica degli aiuti di Stato (vedasi la disciplina pubblicata nella GU n. C 213 del 19. 8. 1992) le imprese beneficiarie della legge Prodi sono da considerarsi grandi imprese, la cui attività incide ordinariamente sugli scambi tra Stati membri. La compensazione di aiuti già dichiarati incompatibili col mercato comune a termini dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato rappresenta un vantaggio illegittimo che può provocare distorsioni di concorrenza. Ove si tenga presente che, nelle fattispecie contemplate dalla legge n. 80/1993, la Commissione ha ritenuto trattarsi di aiuti incompatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e non ammissibili a nessuna delle deroghe di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo e che, in ipotesi, la fondatezza delle relative decisioni della Commissione è stata confermata dalla Corte di Giustizia, l'unica finalità delle norme estensive della

legge Prodi risulta essere quella di privare di concreta esecutività le decisioni comunitarie attraverso la compensazione degli aiuti già dichiarati incompatibili con altri aiuti a loro volta incompatibili con l'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e con l'articolo 61, paragrafo 1 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo. Va inoltre tenuto presente che — nessuna esclusione settoriale essendo contemplata nel regime di aiuti di cui alla legge Prodi — rientrano tra i potenziali beneficiari dei relativi interventi imprese operanti in settori sensibili e sottoposti a stretta sorveglianza comunitaria per quanto riguarda l'erogazione di aiuti di Stato, come nel caso del settore siderurgico.

A questo stadio dell'esame del caso, la Commissione ritiene doversi escludere l'eventualità che gli aiuti in discorso possano essere ammessi ad una delle deroghe di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 92 del trattato; le norme in questione non rientrano infatti in nessuna delle ipotesi che possano giustificare il ricorso ad una o più delle deroghe ivi previste; esse appaiono pertanto incompatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e col funzionamento dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo, a termini dell'articolo 61, paragrafo 1.

Alla luce di quanto sopra argomentato, ho l'onore di comunicare al Suo Governo che la Commissione ha deciso di aprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti delle disposizioni in oggetto. In tale contesto, la Commissione invita il Suo Governo a voler far pervenire, nel termine di un mese a decorrere dalla presente, le proprie osservazioni nonché tutte le informazioni relative al regime di aiuti in oggetto, con particolare riguardo ad eventuali nuovi casi di applicazione rispetto a quelli già comunicati (imprese beneficiarie, settore di attività, localizzazione e somme erogate dallo Stato nell'ambito dell'amministrazione straordinaria).

La Commissione rammenta inoltre che l'articolo 93, paragrafo 3 del trattato ha effetto sospensivo e che, a termini della comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318, del 24 novembre 1983, la Commissione potrà esigere dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato la restituzione di ogni

aiuto concesso illegalmente, ossia senza previa notifica o senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

La soppressione di detti aiuti comporta l'obbligo di rimborsarli, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione italiana, in particolare alle norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, che decorrono dalla data di erogazione degli aiuti illegali in causa. La misura s'impone per ripristinare la situazione precedente⁽¹⁾, eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie avessero indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali.

La Commissione invita le autorità italiane ad informare senza indugio le imprese beneficiarie del regime in causa dell'inizio della presente procedura e delle conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale restituzione degli aiuti indebitamente riscossi.

La Commissione informa il governo italiano che inviterà gli altri Stati membri ed i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni mediante comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Sarà altresì data informazione agli Stati membri dell'AELS partecipanti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed ai terzi interessati attraverso pubblicazione nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure in questione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi/Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles/Brussel.

Le osservazioni saranno comunicate al governo italiano.

⁽¹⁾ Sentenza del 21. 3. 1990 nella causa C-142/87, Tubemeuse.